



Bruxelles, 27.2.2023  
COM(2023) 123 final

2023/0066 (NLE)

Proposta di

## **DECISIONE DEL CONSIGLIO**

**relativa alla posizione da adottare a nome dell'Unione europea in sede di comitato misto istituito dall'accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall'Unione europea e dalla Comunità europea dell'energia atomica riguardo all'adozione di una decisione e alla formulazione di raccomandazioni e dichiarazioni congiunte e unilaterali**

## RELAZIONE

### **1. OGGETTO DELLA PROPOSTA**

La Commissione propone che il Consiglio stabilisca la posizione da adottare a nome dell'Unione in sede di comitato misto istituito dall'accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall'Unione europea e dalla Comunità europea dell'energia atomica ("accordo di recesso") riguardo a una decisione da adottare, raccomandazioni e dichiarazioni congiunte e unilaterali da formulare in relazione al protocollo su Irlanda/Irlanda del Nord ("protocollo").

### **2. CONTESTO DELLA PROPOSTA**

#### **2.1. L'accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall'Unione europea e dalla Comunità europea dell'energia atomica**

L'accordo di recesso definisce le modalità di un recesso ordinato del Regno Unito dall'Unione e dall'Euratom. L'accordo è entrato in vigore il 1° febbraio 2020. Il protocollo ne costituisce parte integrante. A partire dal 1° gennaio 2021, le sue disposizioni sono diventate integralmente applicabili.

#### **2.2. Il comitato misto**

Il comitato misto, istituito a norma dell'articolo 164, paragrafo 1, dell'accordo di recesso, è composto da rappresentanti dell'Unione e del Regno Unito. È copresieduto dall'Unione e dal Regno Unito. L'allegato VIII dell'accordo di recesso stabilisce il regolamento interno del comitato misto. Il comitato misto si riunisce almeno una volta l'anno o su richiesta dell'Unione o del Regno Unito e stabilisce il calendario e l'ordine del giorno delle riunioni di comune accordo.

I compiti del comitato misto sono definiti all'articolo 164 dell'accordo di recesso e prevedono principalmente quanto segue:

- sorvegliare l'attuazione e l'applicazione dell'accordo, direttamente o attraverso i lavori dei comitati specializzati che riferiscono al comitato misto;
- adottare decisioni e raccomandazioni, comprese le modifiche dell'accordo nei casi ivi previsti;
- prevenire i problemi e risolvere le controversie che possono derivare dall'interpretazione e dall'applicazione dell'accordo.

#### **2.3. Il contesto generale delle soluzioni proposte**

Il protocollo affronta le circostanze specifiche dell'isola d'Irlanda nel quadro del recesso del Regno Unito dall'Unione. Ha per obiettivo di mantenere le condizioni necessarie per il proseguimento della cooperazione nord-sud, evitare una frontiera fisica tra l'Irlanda e l'Irlanda del Nord e tutelare in tutte le sue parti l'accordo del Venerdì santo o accordo di Belfast del 10 aprile 1998 tra il governo del Regno Unito, il governo dell'Irlanda e gli altri partecipanti ai negoziati multilaterali ("accordo del 1998"), garantendo nel contempo l'integrità del mercato interno dell'Unione e dell'Unione doganale. A tal fine, il protocollo rende applicabili al e nel Regno Unito nei confronti dell'Irlanda del Nord alcune disposizioni del diritto dell'Unione elencate negli allegati da 2 a 5 del protocollo stesso, riguardanti in particolare il mercato interno delle merci dell'Unione e l'Unione doganale, l'imposta sul valore aggiunto (IVA) e le accise, l'energia e gli aiuti di Stato. Tali disposizioni producono nel Regno Unito nei confronti

dell'Irlanda del Nord gli stessi effetti giuridici che producono all'interno dell'Unione e dei suoi Stati membri.

Dall'entrata in vigore dell'accordo di recesso sono emerse una serie di questioni relative all'attuazione del protocollo. Ne è conseguita una mancanza di certezza del diritto e di prevedibilità per i cittadini e le imprese dell'Irlanda del Nord, oltre a rischi per l'integrità del mercato interno delle merci dell'Unione e dell'Unione doganale.

Il Regno Unito e l'Unione hanno pertanto lavorato intensamente per trovare soluzioni comuni per risolvere in maniera definitiva tali questioni di attuazione. In tale contesto è emerso chiaramente che era necessario anche affrontare alcune carenze del protocollo e situazioni che erano imprevedute al momento della firma dell'accordo di recesso. Ciò ha portato alla formulazione di una serie completa di soluzioni in vari settori. Tali soluzioni, illustrate di seguito, sono state raggiunte nel quadro dell'accordo di recesso, in uno spirito di buona fede, tenendo debitamente conto delle legittime preoccupazioni di ciascuna parte. Fanno parte di un pacchetto di misure che comprende proposte di atti autonomi dell'Unione, ad esempio in materia di prodotti agroalimentari, medicinali e contingenti tariffari, che mirano ad affrontare in modo definitivo le questioni relative all'attuazione del protocollo.

Tali soluzioni rispondono ai problemi quotidiani cui devono far fronte i cittadini e le imprese dell'Irlanda del Nord, proteggono l'accordo del 1998 in tutte le sue parti, garantiscono l'integrità del mercato interno delle merci dell'Unione e dell'Unione doganale e al contempo sono coerenti con la posizione dell'Irlanda del Nord quale parte integrante del mercato interno del Regno Unito.

#### **2.4. Le decisioni e le raccomandazioni previste del comitato misto e le dichiarazioni in sede di comitato misto**

Il comitato misto può, tra l'altro, modificare i compiti assegnati ai comitati specializzati e sciogliere tali comitati a norma dell'articolo 164, paragrafo 5, lettera c), dell'accordo di recesso.

Al comitato misto è conferito il potere di adottare decisioni che modificano l'accordo di recesso, a norma dell'articolo 164, paragrafo 5, lettera d), dell'accordo, per rettificare errori, omissioni o altre carenze o per risolvere situazioni imprevedute al momento della firma dell'accordo, salvo in relazione alle parti prima, quarta e sesta dell'accordo, e purché siffatte decisioni non siano tali da modificare gli elementi essenziali dell'accordo. La delega di potere di cui all'articolo 164, paragrafo 5, lettera d), è limitata nel tempo fino alla fine del quarto anno successivo alla fine del periodo di transizione, ossia fino al 31 dicembre 2024.

A norma dell'articolo 5, paragrafo 2, del protocollo, il comitato misto può modificare in qualsiasi momento le decisioni adottate a norma di detto paragrafo.

A norma dell'articolo 8, quinto comma, del protocollo, il comitato misto può riesaminare l'applicazione di tale articolo, tenendo presente che l'Irlanda del Nord forma parte integrante del mercato interno del Regno Unito, e può adottare, ove necessario, misure opportune.

La prevista decisione del comitato misto vincolerà le parti a norma dell'articolo 166, paragrafo 2, dell'accordo di recesso. A norma dell'articolo 9 del regolamento interno, le decisioni adottate dal comitato misto specificano la data da cui hanno effetto.

La prevista decisione del comitato misto non riguarda le parti prima, quarta e sesta dell'accordo di recesso e non modifica gli elementi essenziali dell'accordo, come spiegato di seguito ai punti 3.2.1, 3.5.1 e 3.8.1.

Il comitato misto ha il potere di rivolgere all'Unione e al Regno Unito opportune raccomandazioni, a norma dell'articolo 166, paragrafo 1, dell'accordo di recesso. Le

raccomandazioni previste sono adottate di comune accordo a norma dell'articolo 166, paragrafo 3, dell'accordo di recesso.

Inoltre, le parti dell'accordo di recesso possono rilasciare dichiarazioni sia congiuntamente che unilateralmente in sede di comitato misto istituito dall'articolo 164, paragrafo 1, dell'accordo di recesso.

### **3. LA POSIZIONE DA ADOTTARE A NOME DELL'UNIONE**

#### **3.1. Riferimento al protocollo. Dichiarazione comune n. XX dell'Unione e del Regno Unito in sede di comitato misto**

È opportuno che l'Unione e il Regno Unito formulino una dichiarazione comune in sede di comitato misto in cui si attesti che, tenuto conto delle disposizioni stabilite nel progetto di decisione del comitato misto accluso all'allegato 1 della presente proposta, il protocollo, come modificato da tale decisione del comitato misto, sia denominato "Quadro di Windsor" e che pertanto, ove opportuno nei loro rapporti ai sensi dell'accordo di recesso, denomineranno il protocollo come modificato, in linea con le esigenze di certezza del diritto, il "Quadro di Windsor" e potranno denominare allo stesso modo il protocollo come modificato nel loro diritto interno.

#### **3.2. Articolo 6 del protocollo**

##### *3.2.1. Modifica dell'articolo 6, paragrafo 2, del protocollo*

Tenuto conto delle circostanze specifiche dell'Irlanda del Nord, è necessario e quindi si propone di modificare l'articolo 6, paragrafo 2, del protocollo affinché disponga che le parti si adoperino al massimo per porre in essere agevolazioni degli scambi tra l'Irlanda del Nord e altre parti del Regno Unito che includano modalità specifiche per la circolazione delle merci nel mercato interno del Regno Unito, coerenti con la posizione dell'Irlanda del Nord quale parte del territorio doganale del Regno Unito a norma del protocollo, qualora le merci siano destinate al consumo finale o all'uso finale in Irlanda del Nord e qualora siano in vigore le necessarie garanzie per tutelare l'integrità del mercato interno dell'Unione e dell'Unione doganale. Scopo della prevista decisione che modifica il protocollo è rettificare carenze e risolvere situazioni impreviste al momento della firma dell'accordo di recesso, che non riguardano le parti prima, quarta e sesta dell'accordo stesso. La modifica prevista dell'articolo 6, paragrafo 2, del protocollo è un semplice sviluppo della prima frase dello stesso e pertanto non modifica un elemento essenziale dell'accordo di recesso.

##### *3.2.2. Raccomandazione sulla vigilanza del mercato*

Al fine di tutelare l'integrità del mercato interno dell'Unione, si propone che le disposizioni specifiche di cui all'articolo 6, paragrafo 2, del protocollo siano sostenute da un rafforzamento della cooperazione nelle attività di vigilanza del mercato e di applicazione delle norme tra il Regno Unito e l'Unione, e tra il Regno Unito e le autorità degli Stati membri se del caso. Tale cooperazione potrebbe ricomprendere la condivisione delle conoscenze, lo scambio di informazioni, la collaborazione con gli operatori e l'attività congiunta.

##### *3.2.3. Dichiarazione dell'Unione che prende atto della dichiarazione unilaterale del Regno Unito sulla vigilanza del mercato*

Il Regno Unito dovrebbe formulare una dichiarazione unilaterale in sede di comitato misto che sancisca la prassi che intende mettere in atto per quanto riguarda le attività di vigilanza del mercato e di applicazione delle norme, nel contesto delle disposizioni specifiche elaborate nel quadro del protocollo per agevolare la circolazione delle merci nel mercato interno del Regno Unito.

Qualora il Regno Unito formulasse tale dichiarazione unilaterale, l'Unione dovrebbe prenderne atto.

#### *3.2.4. Dichiarazione dell'Unione che prende atto della dichiarazione unilaterale del Regno Unito sull'accesso incondizionato*

Il Regno Unito dovrebbe formulare una dichiarazione unilaterale in sede di comitato misto che sancisce la prassi che intende mettere in atto per quanto riguarda la circolazione delle merci dall'Irlanda del Nord ad altre parti del Regno Unito.

Qualora il Regno Unito formulasse tale dichiarazione unilaterale, l'Unione dovrebbe prenderne atto.

### **3.3. Articolo 8 del protocollo: istituzione di un meccanismo di coordinamento rafforzato connesso al funzionamento del protocollo nei settori dell'IVA e delle accise**

Il comitato misto può, tra l'altro, modificare i compiti assegnati ai comitati specializzati e sciogliere tali comitati a norma dell'articolo 164, paragrafo 5, lettera c), dell'accordo di recesso.

A norma dell'articolo 8, quarto comma, del protocollo, il comitato misto discute regolarmente dell'attuazione di detto articolo, comprese le riduzioni e le esenzioni previste dalle disposizioni di cui al primo comma e, se del caso, adotta ove necessario misure per la sua corretta applicazione.

A norma dell'articolo 8, quinto comma, del protocollo, il comitato misto può riesaminare l'applicazione di tale articolo, tenendo presente che l'Irlanda del Nord forma parte integrante del mercato interno del Regno Unito, e può adottare, ove necessario, misure opportune.

Per garantire l'efficacia dell'articolo 8 del protocollo, in particolare per tenere presente che l'Irlanda del Nord forma parte integrante del mercato interno del Regno Unito, l'Unione e il Regno Unito dovrebbero valutare in maniera strutturata le questioni derivanti dall'attuazione e dall'applicazione dell'articolo 8, comprese in particolare le potenziali ripercussioni sull'Irlanda del Nord di future iniziative politiche e normative nell'Unione e nel Regno Unito nei settori dell'IVA e delle accise sui beni.

È pertanto opportuno che il comitato misto preveda la convocazione di riunioni specifiche del comitato specializzato sull'attuazione del protocollo quale meccanismo di coordinamento rafforzato per consentire all'Unione e al Regno Unito di identificare e discutere eventuali questioni relative al funzionamento del protocollo nei settori dell'IVA e delle accise e proporre, se del caso, misure appropriate.

### **3.4. Articolo 10 del protocollo**

L'articolo 10, paragrafo 1, del protocollo, in combinato disposto con l'allegato 5 del protocollo, rende alcune disposizioni del diritto dell'Unione relative al controllo degli aiuti di Stato applicabili al Regno Unito per quanto riguarda le misure che incidono sugli scambi tra l'Irlanda del Nord e l'Unione che sono soggetti al protocollo. Il 17 dicembre 2020 l'Unione ha formulato una dichiarazione unilaterale in sede di comitato misto per precisare l'ambito di applicazione dell'articolo 10, paragrafo 1, del protocollo.

Al fine di precisare ulteriormente l'ambito di applicazione dell'articolo 10, paragrafo 1, del protocollo, è opportuno che l'Unione e il Regno Unito definiscano un'intesa comune sulle condizioni alle quali gli aiuti di Stato concessi dalle autorità del Regno Unito rientrano nell'ambito di applicazione dell'articolo 10, paragrafo 1, del protocollo, in particolare per quanto riguarda il legame reale e diretto con l'Irlanda del Nord. È pertanto opportuno che

l'Unione e il Regno Unito formulino a tal fine una dichiarazione comune in sede di comitato misto.

### **3.5. Articolo 13, paragrafo 3, del protocollo**

#### *3.5.1. Modifica dell'articolo 13, paragrafo 3, del protocollo*

Il protocollo stabilisce le norme relative al mercato interno delle merci dell'Unione e all'Unione doganale, all'IVA e alle accise, all'energia e agli aiuti di Stato che si applicano al e nel Regno Unito nei confronti dell'Irlanda del Nord. A tal fine, gli allegati da 2 a 5 del protocollo, che si riferiscono all'articolo 5, paragrafo 4, agli articoli 8 e 9 e all'articolo 10, paragrafo 1, del protocollo stesso, contengono un elenco di disposizioni del diritto dell'Unione che si applicano al e nel Regno Unito nei confronti dell'Irlanda del Nord. L'articolo 13, paragrafo 3, del protocollo stabilisce che quando il protocollo fa riferimento a un atto dell'Unione, il riferimento si intende fatto all'atto dell'Unione come modificato o sostituito.

Per far fronte a una situazione in cui un atto specifico dell'Unione che modifica o sostituisce un atto elencato negli allegati del protocollo modifichi in maniera significativa il contenuto o l'ambito di applicazione di tale atto, come applicabile prima della modifica o sostituzione, e in cui l'applicazione in Irlanda del Nord dell'atto dell'Unione così modificato o sostituito avrebbe considerevoli ripercussioni specifiche sulla vita quotidiana delle comunità in Irlanda del Nord che potrebbero protrarsi nel tempo, è necessario istituire un meccanismo di freno di emergenza. Si propone di istituire tale meccanismo mediante l'aggiunta di un nuovo paragrafo 3 bis nell'articolo 13 del protocollo.

Tale meccanismo potrebbe essere attivato, in circostanze del tutto eccezionali e in ultima istanza, da 30 membri dell'Assemblea legislativa dell'Irlanda del Nord di almeno due partiti politici (esclusi il presidente e i vicepresidenti). La prevista dichiarazione unilaterale del Regno Unito sul ruolo delle istituzioni dell'accordo del 1998, che sarebbe allegata alla decisione del comitato misto, deve stabilire la procedura interna nel Regno Unito affinché quest'ultimo dia notifica all'Unione conformemente al previsto nuovo paragrafo 3 bis dell'articolo 13 del protocollo. Il meccanismo potrebbe essere utilizzato in relazione alle modifiche o alle sostituzioni di talune categorie ben definite di atti di cui al protocollo (vale a dire quelli di cui alla rubrica 1, primo trattino, e alle rubriche da 7 a 47 dell'allegato 2 del protocollo nonché all'articolo 5, paragrafo 1, terzo comma, del protocollo). Se la notifica è stata effettuata dal Regno Unito all'Unione, l'atto dell'Unione modificato o sostituito dallo specifico atto dell'Unione, in tutto o in parte, a seconda dei casi, non si applicherebbe al e nel Regno Unito nei confronti dell'Irlanda del Nord. L'atto dell'Unione modificato o sostituito dall'atto specifico dell'Unione potrebbe essere aggiunto nell'allegato pertinente del protocollo secondo la procedura di cui all'articolo 13, paragrafo 4, dello stesso.

Scopo della prevista modifica del protocollo è rettificare carenze e risolvere situazioni impreviste al momento della firma dell'accordo di recesso, che non riguardano le parti prima, quarta e sesta dell'accordo stesso.

La modifica prevista non costituisce una modifica degli elementi essenziali dell'accordo di recesso, considerato quanto segue:

- Il previsto nuovo paragrafo 3 bis dell'articolo 13 del protocollo vincola la notifica del Regno Unito di cui al previsto paragrafo 3 bis, primo comma, a condizioni di attivazione ben definite e circoscritte. Tali condizioni sono definite al terzo comma del nuovo paragrafo 3 bis che si prevede di aggiungere nell'articolo 13 del protocollo (il contenuto o l'ambito di applicazione dell'atto dell'Unione come modificato o sostituito da un atto specifico dell'Unione differisce notevolmente, in tutto o in parte, dal contenuto o dall'ambito di

applicazione dell'atto dell'Unione applicabile prima della modifica o sostituzione, e l'applicazione di tale atto rischia di avere considerevoli ripercussioni specifiche sulla vita quotidiana delle comunità nell'Irlanda del Nord che potrebbero protrarsi nel tempo). In particolare, la condizione secondo cui il contenuto o l'ambito di applicazione dell'atto dell'Unione come modificato o sostituito da un atto specifico dell'Unione differisce notevolmente, in tutto o in parte, dal contenuto o dall'ambito di applicazione dell'atto dell'Unione applicabile prima della modifica o sostituzione, rimanda a una situazione in cui l'atto dell'Unione come modificato o sostituito da un atto specifico dell'Unione è assimilabile a un nuovo atto dell'Unione che rientra nell'ambito di applicazione del protocollo, situazione che è comunque disciplinata dall'articolo 13, paragrafo 4, dello stesso.

- Le condizioni indicate al terzo comma del nuovo paragrafo 3 bis che si intende aggiungere nell'articolo 13 del protocollo sono soggette alla risoluzione delle controversie.
- Conformemente al paragrafo 1 della dichiarazione unilaterale del Regno Unito sul ruolo delle istituzioni dell'accordo del 1998, è soltanto "in circostanze assolutamente eccezionali e in ultima istanza, dopo essersi avvalsi di ogni altro meccanismo disponibile" che 30 membri dell'Assemblea legislativa dell'Irlanda del Nord di almeno due partiti politici possono indirizzare al Regno Unito una notifica che esprime l'intenzione di applicare il meccanismo di freno di emergenza.
- Il rispetto di tutte le condizioni di cui al paragrafo 1 della dichiarazione unilaterale del Regno Unito sul ruolo delle istituzioni dell'accordo del 1998 è altresì soggetto alla risoluzione delle controversie, in virtù della disposizione relativa alla buona fede dell'accordo di recesso, e nella dichiarazione comune relativa all'articolo 13, paragrafo 3 bis, l'Unione e il Regno Unito riconoscono che, affinché una notifica a norma dell'articolo 13, paragrafo 3 bis, del protocollo sia effettuata in buona fede in conformità dell'articolo 5 dell'accordo di recesso, devono ricorrere tutte le condizioni di cui al paragrafo 1 della dichiarazione unilaterale del Regno Unito sul ruolo delle istituzioni dell'accordo del 1998.
- È opportuno che sia data rapida esecuzione al lodo del collegio arbitrale nel caso in cui, nell'effettuare la notifica di cui al nuovo paragrafo 3 bis dell'articolo 13 del protocollo, il Regno Unito non abbia rispettato le condizioni per tale notifica, di cui al terzo comma di tale paragrafo, o i suoi obblighi di buona fede a norma dell'articolo 5 dell'accordo di recesso, come spiegato ai punti 3.5.2 e 3.5.3.
- L'ambito di applicazione del nuovo paragrafo 3 bis che si intende aggiungere nell'articolo 13 del protocollo è limitato. Tale nuovo paragrafo può applicarsi a parti ben definite dell'allegato 2 del protocollo e all'articolo 5, paragrafo 1, terzo comma.

### *3.5.2. Raccomandazione relativa all'articolo 13, paragrafo 3 bis, del protocollo*

Se il Regno Unito ha effettuato la notifica di cui al nuovo paragrafo 3 bis dell'articolo 13 del protocollo e se un collegio arbitrale ha statuito che il Regno Unito non ha rispettato le condizioni per effettuare tale notifica, è opportuno che il comitato misto raccomandi di dare rapida esecuzione al lodo del collegio arbitrale.

### *3.5.3. Dichiarazione comune relativa all'articolo 13, paragrafo 3 bis, e al progetto di dichiarazione unilaterale del Regno Unito sul ruolo delle istituzioni dell'accordo del 1998*

Nella dichiarazione comune prevista in sede di comitato misto, l'Unione e il Regno Unito riconoscono che, affinché la notifica del Regno Unito di cui al previsto nuovo paragrafo 3 bis dell'articolo 13 del protocollo sia effettuata in conformità dell'articolo 5 dell'accordo di recesso, essa deve rispettare ciascuna delle condizioni di cui al paragrafo 1 del progetto di dichiarazione unilaterale del Regno Unito sul ruolo delle istituzioni dell'accordo del 1998. È inoltre opportuno chiarire che, se un collegio arbitrale ha statuito che il Regno Unito non ha rispettato l'articolo 5 dell'accordo di recesso in relazione a tale notifica, è opportuno dare rapida esecuzione al lodo del collegio arbitrale.

### **3.6. Articolo 14 del protocollo. Dichiarazione comune n. XX dell'Unione e del Regno Unito in sede di comitato misto**

Nella dichiarazione comune prevista in sede di comitato misto, l'Unione e il Regno Unito dichiarano che si avvarranno pienamente degli organi misti istituiti dall'accordo di recesso (comitato misto, comitati specializzati e gruppo di lavoro consultivo misto) per sorvegliarne l'attuazione. In tale contesto, il comitato specializzato per l'attuazione del protocollo può consentire scambi di opinioni su eventuali future normative del Regno Unito relative alle merci rilevanti per il funzionamento del protocollo. A tal fine il comitato specializzato può riunirsi in una composizione specifica, nella fattispecie l'organo speciale per le merci, per valutare gli effetti potenziali delle future normative in Irlanda del Nord, anticipare e discutere le difficoltà pratiche in gioco. L'Unione e il Regno Unito dovrebbero inoltre impegnarsi a risolvere tutte le questioni relative al funzionamento del protocollo nel modo migliore e più rapido possibile. Essi dovrebbero pertanto ricorrere agli organi misti per affrontare qualsiasi questione che possa sorgere nell'attuazione del protocollo, che può essere oggetto di dialogo negli organi misti su richiesta delle parti.

### **3.7. Articolo 18 del protocollo**

Il Regno Unito dovrebbe formulare una dichiarazione unilaterale in sede di comitato misto sul meccanismo di espressione democratica del consenso di cui all'articolo 18 del protocollo su Irlanda del Nord/Irlanda. Qualora il Regno Unito formulasse tale dichiarazione, l'Unione dovrebbe prenderne atto, rammentando i compiti del comitato misto in virtù dell'articolo 164 dell'accordo di recesso.

### **3.8. Allegato 3 del protocollo**

#### *3.8.1. Modifica dell'allegato 3 del protocollo*

L'allegato 3 del protocollo, a cui si riferisce l'articolo 8 del protocollo, contiene l'elenco delle disposizioni del diritto dell'Unione in materia di IVA e accise sui beni che si applicano al e nel Regno Unito nei confronti dell'Irlanda del Nord. L'articolo 8, quinto comma, del protocollo stabilisce che il comitato misto può riesaminare l'applicazione di tale articolo, tenendo presente che l'Irlanda del Nord forma parte integrante del mercato interno del Regno Unito, e può adottare, ove necessario, misure opportune.

Tenuto conto delle circostanze specifiche dell'Irlanda del Nord, compreso il fatto che essa forma parte integrante del mercato interno del Regno Unito, è opportuno apportare alcune modifiche all'allegato 3 del protocollo. Tali modifiche non dovrebbero comportare rischi di frode fiscale o potenziali distorsioni della concorrenza. La loro attuazione in Irlanda del Nord, e in particolare l'attuazione del regime speciale per le vendite a distanza di beni importati da territori terzi o paesi terzi, non dovrebbe comportare rischi per il mercato interno dell'Unione né per il mercato interno del Regno Unito, né dovrebbe creare oneri indebiti per le imprese



che operano in Irlanda del Nord. Al fine di precisare l'ambito di applicazione di taluni atti già elencati nell'allegato 3 del protocollo, è opportuno aggiungere due note a tale allegato.

Tali note riguardano, per quanto concerne l'IVA, le possibilità per il Regno Unito nei confronti dell'Irlanda del Nord di applicare aliquote ridotte ai beni ceduti e installati in beni immobili ubicati in Irlanda del Nord da soggetti passivi e di applicare aliquote IVA ridotte ed esenzioni con diritto a detrazione a un numero di categorie di cessioni superiore a quello previsto dalla direttiva 2006/112/CE. Inoltre, il Regno Unito nei confronti dell'Irlanda del Nord non sarà tenuto ad applicare il regime speciale dell'IVA per le piccole imprese, modificato dalla direttiva (UE) 2020/285 del Consiglio, che si applica a decorrere dal 1° gennaio 2025, a condizione che sia rispettata la soglia del volume d'affari annuo dell'Unione per le cessioni di beni e le prestazioni di servizi esentate qualora il Regno Unito applicasse un regime di esenzione analogo. Infine, il Regno Unito nei confronti dell'Irlanda del Nord non sarà tenuto ad applicare il regime speciale per le vendite a distanza di beni importati da territori terzi o paesi terzi di cui alla direttiva 2006/112/CE, per quanto riguarda le vendite a distanza di beni da altre parti del Regno Unito all'Irlanda del Nord, purché i beni siano soggetti al consumo finale in Irlanda del Nord e l'imposta sul valore aggiunto sia stata applicata nel Regno Unito.

Per quanto riguarda le accise, si propone che le note riguardino solamente la tassazione dell'alcole. Il Regno Unito nei confronti dell'Irlanda del Nord può applicare una diversa struttura dell'accisa, compreso un alleggerimento sulle bevande alcoliche imballate in grandi contenitori per spillatore servite per il consumo immediato in esercizi di ospitalità, purché siano sempre rispettate le aliquote minime dell'UE e non vi sia discriminazione nei confronti dei prodotti dell'Unione. Inoltre, il Regno Unito nei confronti dell'Irlanda del Nord non sarà tenuto ad applicare le disposizioni dell'Unione sui piccoli produttori indipendenti di alcole e potrà applicare il proprio regime nazionale, a condizione che siano rispettate le aliquote minime del dazio dell'Unione e le soglie di produzione annua applicabili nell'Unione ai piccoli produttori indipendenti e che le due parti escludano il riconoscimento reciproco automatico di tali produttori.

La prevista decisione del comitato misto prevede inoltre la possibilità di aggiungere note all'allegato 3 del protocollo in futuro, a condizione che tali note specifichino il modo in cui gli atti dell'Unione elencati nell'allegato 3 si applicano al e nel Regno Unito nei confronti dell'Irlanda del Nord. Scopo delle disposizioni della decisione prevista che modifica il protocollo è rettificare carenze e risolvere situazioni imprevedute al momento della firma dell'accordo di recesso, che non riguardano le parti prima, quarta e sesta dell'accordo stesso. Poiché si limitano a precisare le modalità con cui gli atti dell'Unione elencati nell'allegato 3 si applicano al e nel Regno Unito nei confronti dell'Irlanda del Nord e prevedono la possibilità di aggiungere ulteriori note dello stesso tipo, le modifiche previste dell'allegato 3 del protocollo non costituiscono una modifica di un elemento essenziale dell'accordo di recesso.

### *3.8.2. Dichiarazione sul regime IVA per le merci che non sono a rischio per il mercato interno dell'Unione e sulle modalità di rimborso transfrontaliero dell'IVA*

Nella dichiarazione comune prevista in sede di comitato misto, l'Unione e il Regno Unito dichiarano la loro intenzione di esaminare la possibilità di adottare una decisione del comitato misto, basata sulla modifica dell'allegato 3 del protocollo introdotta dalle disposizioni della decisione del comitato misto di cui alla sezione 3.8.1, che escluda l'applicazione delle norme dell'Unione sulle aliquote IVA a determinati beni che, per loro natura e per le condizioni di cessione, sarebbero oggetto di consumo finale in Irlanda del Nord e per i quali l'applicazione di aliquote diverse non comporterebbe ripercussioni negative sul mercato interno dell'Unione,

quali rischi di frode fiscale o potenziali distorsioni della concorrenza. L'elenco dovrebbe essere oggetto di una valutazione e di un riesame periodici.

L'Unione e il Regno Unito intendono anche valutare le attuali modalità di rimborso transfrontaliero ai sensi della legislazione dell'Unione applicabile e vagliare la necessità di adottare, se del caso, una decisione del comitato misto che stabilisca gli adeguamenti necessari o che limiti le modalità di rimborso solo all'applicazione della legislazione dell'Unione per i rimborsi riguardanti i paesi terzi. La valutazione dovrebbe tenere conto degli oneri amministrativi a carico dei soggetti passivi e dei costi amministrativi per le amministrazioni fiscali.

### **3.9. Articolo 5, paragrafo 2, del protocollo: determinazione delle merci non a rischio**

#### *3.9.1. Sostituzione della decisione n. 4/2020 del comitato misto relativa alla determinazione delle merci non a rischio*

La decisione n. 4/2020 del comitato misto, del 17 dicembre 2020, relativa alla determinazione delle merci non a rischio stabilisce i criteri in base ai quali le merci non sono considerate a rischio di essere successivamente trasferite nell'Unione e pertanto non sono soggette ai dazi doganali dell'Unione, conformemente all'articolo 5, paragrafo 1, del protocollo. La decisione prevista del comitato misto estenderà l'insieme degli operatori che possono trasferire merci non a rischio da altre parti del Regno Unito in Irlanda del Nord. In primo luogo, la decisione prevista stabilisce nuove condizioni per considerare che le merci non sono sottoposte a trasformazione commerciale, in particolare aumentando la soglia del volume d'affari annuo degli operatori che non deve essere superata affinché la trasformazione di merci da parte di tali operatori non sia considerata come una trasformazione commerciale, indipendentemente dal loro settore di attività. In secondo luogo, gli operatori stabiliti in altre parti del Regno Unito saranno autorizzati ad aderire al sistema di operatori fidati su cui si basa il regime per il trasferimento di merci non a rischio.

È opportuno definire in modo più dettagliato le condizioni specifiche per l'autorizzazione degli operatori fidati, così da assicurare che le agevolazioni doganali concesse agli operatori fidati e ai vettori autorizzati quando trasportano merci non a rischio da altre parti del Regno Unito in Irlanda del Nord, che devono essere stabilite in modifiche mirate dei pertinenti atti dell'Unione, siano accompagnate da garanzie più rigorose.

La decisione del comitato misto stabilirà inoltre norme per definire le condizioni alle quali le merci spedite in pacchi in Irlanda del Nord da altre parti del Regno Unito possono essere considerate non a rischio: tali pacchi dovranno essere consegnati a privati residenti in Irlanda del Nord e trasportati in Irlanda del Nord da vettori autorizzati, che prima di consegnare il pacco forniranno informazioni sul suo contenuto all'autorità competente del Regno Unito se il pacco è spedito da un'impresa nel Regno Unito a un privato residente in Irlanda del Nord.

Le agevolazioni doganali concesse agli operatori fidati e ai vettori autorizzati quando trasportano merci non a rischio da altre parti del Regno Unito in Irlanda del Nord devono essere stabilite in modifiche mirate dei pertinenti atti dell'Unione. Le principali disposizioni della sezione della decisione del comitato misto relativa alla determinazione delle merci non a rischio si applicheranno progressivamente in due fasi, a seguito delle dichiarazioni dell'Unione secondo cui il Regno Unito ha soddisfatto tutte le condizioni preliminari richieste e delle dichiarazioni del Regno Unito relative alla disponibilità degli operatori a rispettare i pertinenti obblighi.

### 3.9.2. *Dichiarazione dell'Unione che prende atto della dichiarazione unilaterale del Regno Unito sul rafforzamento delle misure di esecuzione per le merci spedite in pacchi in Irlanda del Nord da un'altra parte del Regno Unito*

Il Regno Unito dovrebbe formulare una dichiarazione unilaterale in sede di comitato misto che sancisca la prassi che intende mettere in atto per rafforzare le misure esecutive per le merci spedite in pacchi in Irlanda del Nord da un'altra parte del Regno Unito.

Qualora il Regno Unito formulasse tale dichiarazione unilaterale, l'Unione dovrebbe prenderne atto.

## **4. BASE GIURIDICA**

### **4.1. Base giuridica procedurale**

#### *4.1.1. Principi*

L'articolo 218, paragrafo 9, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) prevede l'adozione di decisioni che stabiliscono *"le posizioni da adottare a nome dell'Unione in un organo istituito da un accordo, se tale organo deve adottare atti che hanno effetti giuridici, fatta eccezione per gli atti che integrano o modificano il quadro istituzionale dell'accordo"*.

Rientrano nel concetto di *"atti che hanno effetti giuridici"* gli atti che hanno effetti giuridici in forza delle norme di diritto internazionale disciplinanti l'organo in questione. Vi rientrano anche gli atti sprovvisti di carattere vincolante ai sensi del diritto internazionale ma che *"sono tali da incidere in modo determinante sul contenuto della normativa adottata dal legislatore dell'Unione"*<sup>1</sup>.

#### *4.1.2. Applicazione al caso concreto*

Il comitato misto è un organo istituito da un accordo, ossia l'accordo di recesso.

La decisione e le raccomandazioni che il comitato misto è chiamato ad adottare costituiscono atti che hanno effetti giuridici ai sensi dell'articolo 218, paragrafo 9, TFUE. La decisione prevista vincolerà le parti conformemente all'articolo 166, paragrafo 2, dell'accordo di recesso.

Le dichiarazioni comuni che le parti intendono formulare in sede di comitato misto saranno fatte di comune accordo. L'Unione può inoltre formulare dichiarazioni unilaterali in sede di comitato misto.

Gli atti previsti del comitato misto non integrano né modificano il quadro istituzionale dell'accordo di recesso.

La base giuridica procedurale della decisione proposta è pertanto l'articolo 218, paragrafo 9, TFUE.

### **4.2. Base giuridica sostanziale**

#### *4.2.1. Principi*

La base giuridica sostanziale delle decisioni di cui all'articolo 218, paragrafo 9, TFUE dipende essenzialmente dall'obiettivo e dal contenuto dell'atto previsto su cui dovrà prendersi posizione a nome dell'Unione. Se l'atto previsto persegue una duplice finalità o ha una doppia componente, una delle quali sia da considerarsi principale e l'altra solo accessoria, la

---

<sup>1</sup> Sentenza della Corte di giustizia del 7 ottobre 2014, Germania contro Consiglio, C-399/12, ECLI:EU:C:2014:2258, punti 61-64.

decisione a norma dell'articolo 218, paragrafo 9, TFUE deve fondarsi su una sola base giuridica sostanziale, ossia su quella richiesta dalla finalità o dalla componente principale o preponderante.

#### 4.2.2. *Applicazione al caso concreto*

La decisione, le raccomandazioni e le dichiarazioni riguardano il protocollo, che costituisce parte integrante dell'accordo di recesso concluso sulla base dell'articolo 50, paragrafo 2, del trattato sull'Unione europea (TUE).

La base giuridica sostanziale della decisione proposta è l'articolo 50, paragrafo 2, TUE.

#### **4.3. Conclusioni**

La base giuridica della decisione proposta deve quindi essere costituita dall'articolo 50, paragrafo 2, TUE, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 9, TFUE.

#### **5. PUBBLICAZIONE DEGLI ATTI E DELLE DICHIARAZIONI PREVISTI**

Ai fini della certezza del diritto e della trasparenza, le decisioni, le raccomandazioni e le dichiarazioni devono essere pubblicate, dopo l'adozione o la formulazione rispettivamente, nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Proposta di

## DECISIONE DEL CONSIGLIO

**relativa alla posizione da adottare a nome dell'Unione europea in sede di comitato misto istituito dall'accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall'Unione europea e dalla Comunità europea dell'energia atomica riguardo all'adozione di una decisione e alla formulazione di raccomandazioni e dichiarazioni congiunte e unilaterali**

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sull'Unione europea, in particolare l'articolo 50, paragrafo 2,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 218, paragrafo 9,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

- (1) L'Unione ha concluso l'accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall'Unione europea e dalla Comunità europea dell'energia atomica ("accordo di recesso") con decisione (UE) 2020/135 del Consiglio<sup>2</sup>, entrata in vigore il 1° febbraio 2020.
- (2) L'articolo 164, paragrafo 5, lettera d), dell'accordo di recesso conferisce al comitato misto il potere di adottare decisioni che modificano tale accordo, purché tali modifiche siano necessarie per rettificare errori, omissioni o altre carenze o per risolvere situazioni impreviste al momento della firma dell'accordo, salvo in relazione alle parti prima, quarta e sesta dell'accordo e purché siffatte decisioni non siano tali da modificare gli elementi essenziali di detto accordo.
- (3) L'articolo 166, paragrafo 1, dell'accordo di recesso conferisce al comitato misto il potere di adottare decisioni su qualunque questione nei casi previsti dall'accordo e di rivolgere all'Unione e al Regno Unito opportune raccomandazioni. A norma dell'articolo 166, paragrafo 2, dell'accordo di recesso, le decisioni adottate dal comitato misto sono vincolanti per l'Unione e il Regno Unito, e l'Unione e il Regno Unito provvedono ad attuare tali decisioni, che producono gli stessi effetti giuridici dell'accordo. L'articolo 166, paragrafo 3, dell'accordo di recesso prevede che le raccomandazioni siano adottate di comune accordo.
- (4) A norma dell'articolo 182 dell'accordo di recesso, il protocollo su Irlanda/Irlanda del Nord ("protocollo") è parte integrante di tale accordo.
- (5) È opportuno che l'Unione e il Regno Unito formulino una dichiarazione comune in sede di comitato misto in cui si attesti che, ove opportuno nei loro rapporti ai sensi dell'accordo di recesso, denomineranno il protocollo come modificato, in linea con le

---

<sup>2</sup> Decisione (UE) 2020/135 del Consiglio, del 30 gennaio 2020, relativa alla conclusione dell'accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall'Unione europea e dalla Comunità europea dell'energia atomica ([GU L 29 del 31.1.2020, pag. 1](#)).

esigenze di certezza del diritto, il "Quadro di Windsor", e che potranno denominare allo stesso modo il protocollo come modificato nel loro diritto interno.

- (6) Tenuto conto delle circostanze specifiche dell'Irlanda del Nord, è necessario disporre che l'Unione e il Regno Unito si adoperino al massimo per garantire che le agevolazioni degli scambi tra l'Irlanda del Nord e altre parti del Regno Unito includano modalità specifiche per la circolazione delle merci nel mercato interno del Regno Unito, coerenti con la posizione dell'Irlanda del Nord quale parte del territorio doganale del Regno Unito a norma del protocollo, qualora le merci siano destinate al consumo finale o all'uso finale in Irlanda del Nord e qualora siano in vigore le necessarie garanzie per tutelare l'integrità del mercato interno dell'Unione e dell'Unione doganale. È pertanto opportuno modificare di conseguenza il protocollo.
- (7) L'Unione dovrebbe prendere atto della dichiarazione unilaterale in cui il Regno Unito, in sede di comitato misto, sancisce la prassi che intende mettere in atto per quanto riguarda la circolazione delle merci dall'Irlanda del Nord verso altre parti del Regno Unito.
- (8) L'Unione dovrebbe prendere atto della dichiarazione unilaterale in cui il Regno Unito, in sede di comitato misto, sancisce la prassi che intende mettere in atto per quanto riguarda le attività di vigilanza del mercato e di applicazione delle norme.
- (9) È necessario garantire una cooperazione rafforzata tra il Regno Unito e l'Unione, e tra le autorità del Regno Unito e quelle degli Stati membri se del caso, per sostenere le modalità specifiche previste con un'efficace attività di vigilanza del mercato e applicazione delle norme. Il comitato misto dovrebbe pertanto formulare una raccomandazione che preveda tale cooperazione rafforzata e stabilisca che la cooperazione potrebbe ricomprendere la condivisione delle conoscenze, lo scambio di informazioni, la collaborazione con gli operatori e l'attività congiunta.
- (10) Tenuto conto delle circostanze specifiche dell'Irlanda del Nord, compresa la sua posizione quale parte integrante del mercato interno del Regno Unito, è opportuno apportare alcune modifiche all'allegato 3 del protocollo. L'applicazione di tali modifiche non dovrebbe comportare rischi di frode fiscale né potenziali distorsioni della concorrenza. La loro attuazione in Irlanda del Nord, e in particolare l'attuazione del regime speciale per le vendite a distanza di beni importati da territori terzi o paesi terzi, non dovrebbe comportare rischi per il mercato interno dell'Unione né per il mercato interno del Regno Unito, né dovrebbe creare oneri indebiti per le imprese che operano in Irlanda del Nord. Al fine di precisare l'ambito di applicazione di taluni atti già elencati nell'allegato 3 del protocollo al e nel Regno Unito nei confronti dell'Irlanda del Nord, è opportuno aggiungere due note a tale allegato. Al fine di affrontare ulteriori possibili carenze o circostanze impreviste e di garantire che all'allegato 3 possano essere aggiunte in qualsiasi momento altre note che specifichino in che modo gli atti dell'Unione elencati in tale allegato si applicano al e nel Regno Unito nei confronti dell'Irlanda del Nord, è opportuno prevedere questa possibilità.
- (11) L'Unione e il Regno Unito dovrebbero formulare una dichiarazione comune in sede di comitato misto sul regime IVA per le merci che non sono a rischio per il mercato interno dell'Unione e sulle modalità di rimborso transfrontaliero dell'IVA. Con tale dichiarazione l'Unione e il Regno Unito si impegnerebbero a esaminare la possibilità di aggiungere note che precisino l'ambito di applicazione di taluni atti elencati nell'allegato 3 del protocollo. La prima nota riguarderebbe l'applicazione delle aliquote

di cui alla direttiva 2006/112/CE del Consiglio<sup>3</sup> e conterrebbe un elenco di beni che, per loro natura e per le condizioni di cessione, sarebbero oggetto di consumo finale in Irlanda del Nord e per i quali l'applicazione di aliquote diverse non comporterebbe ripercussioni negative sul mercato interno dell'Unione, quali rischi di frode fiscale o potenziali distorsioni della concorrenza. L'Unione e il Regno Unito dovrebbero inoltre dichiararsi disposti a valutare e rivedere periodicamente l'elenco. La seconda nota riguarderebbe le attuali modalità di rimborso transfrontaliero dell'IVA ai sensi del diritto dell'Unione di cui all'articolo 8 del protocollo.

- (12) Per garantire l'efficacia dell'articolo 8 del protocollo, l'Unione e il Regno Unito dovrebbero scambiarsi informazioni e discutere in maniera strutturata eventuali questioni relative all'attuazione e all'applicazione di detto articolo, comprese le modifiche significative previste del quadro legislativo applicabile nell'Unione e nel Regno Unito nei settori dell'IVA e delle accise sui beni. È pertanto opportuno che il comitato misto adotti una decisione che preveda riunioni speciali del comitato specializzato sull'attuazione del protocollo quale meccanismo di coordinamento rafforzato per consentire all'Unione e al Regno Unito di identificare e discutere eventuali questioni relative al funzionamento del protocollo nei settori dell'IVA e delle accise e proporre, se del caso, misure appropriate.
- (13) Al fine di precisare ulteriormente l'ambito di applicazione dell'articolo 10, paragrafo 1, del protocollo, è opportuno che l'Unione e il Regno Unito definiscano un'intesa comune sulle condizioni da rispettare affinché gli aiuti di Stato concessi dalle autorità del Regno Unito rientrino nell'ambito di applicazione dell'articolo 10, paragrafo 1, in particolare per quanto riguarda il legame reale e diretto con l'Irlanda del Nord. È pertanto opportuno che l'Unione e il Regno Unito formulino a tal fine una dichiarazione comune in sede di comitato misto.
- (14) Per far fronte a una situazione in cui un atto specifico dell'Unione che modifica o sostituisce un atto citato nel protocollo modifichi in maniera significativa il contenuto o l'ambito di applicazione di tale atto, come applicabile prima della modifica o sostituzione, e in cui l'applicazione in Irlanda del Nord dell'atto dell'Unione così modificato o sostituito avrebbe considerevoli ripercussioni sulla vita quotidiana delle comunità in Irlanda del Nord che potrebbero protrarsi nel tempo, è necessario istituire un meccanismo di freno di emergenza che permetta a 30 membri dell'Assemblea legislativa dell'Irlanda del Nord di almeno due partiti politici (esclusi il presidente e i vicepresidenti), nel rispetto di ciascuna delle condizioni di cui al paragrafo 1 del progetto di dichiarazione unilaterale del Regno Unito sul ruolo delle istituzioni dell'accordo del Venerdì santo o accordo di Belfast del 10 aprile 1998 tra il governo del Regno Unito, il governo dell'Irlanda e gli altri partecipanti ai negoziati multilaterali ("accordo del 1998") allegato alla prevista decisione del comitato misto che modifica il protocollo, di rimediare alla suddetta situazione. Tali condizioni comprendono, tra l'altro, il fatto che la notifica possa essere effettuata solo in circostanze assolutamente eccezionali e in ultima istanza, e che i membri dell'Assemblea legislativa abbiano sollecitato un dibattito preliminare con il governo del Regno Unito e all'interno dell'esecutivo dell'Irlanda del Nord per esaminare tutte le possibilità in relazione all'atto dell'Unione. Qualora il Regno Unito effettui una notifica a tal fine all'Unione, l'atto dell'Unione come modificato o sostituito dall'atto specifico dell'Unione non si applicherebbe al e nel Regno Unito nei confronti dell'Irlanda del Nord in virtù dell'articolo 13, paragrafo 3, del protocollo. L'atto dell'Unione come modificato o

---

<sup>3</sup> Direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto (GU L 347 dell'11.12.2006, pag. 1).

sostituito dall'atto specifico dell'Unione dovrebbe invece essere aggiunto nell'allegato pertinente del protocollo secondo la procedura di cui all'articolo 13, paragrafo 4, del medesimo. È pertanto opportuno modificare di conseguenza il protocollo.

- (15) Qualora il Regno Unito effettui la notifica all'Unione di cui al primo comma del previsto nuovo paragrafo 3 bis dell'articolo 13 del protocollo, ma un collegio arbitrale statuisca che il Regno Unito non ha rispettato le condizioni per effettuare tale notifica quali previste nel terzo comma di tale paragrafo, è opportuno che sia data rapida esecuzione al lodo del collegio arbitrale. Il comitato misto dovrebbe pertanto formulare una raccomandazione che preveda tale rapida esecuzione. Tale risoluzione dovrebbe essere basata sull'intesa comune secondo cui occorre dare rapida esecuzione nello stesso modo qualora il Regno Unito non abbia rispettato gli obblighi di buona fede cui è tenuto in virtù dell'articolo 5 dell'accordo di recesso effettuando tale notifica senza che siano soddisfatte tutte le condizioni di cui al punto 1 della dichiarazione unilaterale del Regno Unito sul ruolo delle istituzioni dell'accordo del 1998, allegata alla decisione [XX]/2023 del comitato misto.
- (16) L'Unione e il Regno Unito dovrebbero riconoscere che, affinché la notifica del Regno Unito a norma del previsto nuovo paragrafo 3 bis dell'articolo 13 del protocollo sia effettuata in buona fede in conformità dell'articolo 5 dell'accordo di recesso, devono ricorrere tutte le condizioni di cui al paragrafo 1 del progetto di dichiarazione unilaterale del Regno Unito sul ruolo delle istituzioni dell'accordo del 1998. È inoltre opportuno chiarire tramite una dichiarazione comune che, se un collegio arbitrale ha statuito che il Regno Unito non ha rispettato l'articolo 5 dell'accordo di recesso in relazione a una notifica all'Unione che attivi il meccanismo, è opportuno che sia data rapida esecuzione al lodo del collegio arbitrale.
- (17) L'Unione e il Regno Unito dovrebbero avvalersi pienamente degli organi misti istituiti dall'accordo di recesso per sorvegliarne l'attuazione. Il comitato specializzato per l'attuazione del protocollo può consentire scambi di pareri su eventuali future normative del Regno Unito relative alle merci rilevanti per il funzionamento del protocollo. A tal fine il comitato specializzato può riunirsi in una composizione specifica, nella fattispecie l'organo speciale per le merci, per valutare gli effetti potenziali delle future normative in Irlanda del Nord, e anticipare e discutere le difficoltà pratiche in gioco. L'Unione e il Regno Unito risolverebbero tutte le questioni relative al funzionamento del protocollo nel modo migliore e più rapido possibile. È pertanto opportuno che l'Unione e il Regno Unito adottino a tal fine una dichiarazione comune in sede di comitato misto.
- (18) L'Unione dovrebbe prendere atto della dichiarazione unilaterale del Regno Unito in sede di comitato misto sul meccanismo di espressione democratica del consenso di cui all'articolo 18 del protocollo, rammentando i compiti del comitato misto di cui all'articolo 164 dell'accordo di recesso.
- (19) È risultato necessario estendere l'insieme degli operatori autorizzati a trasferire merci non a rischio da altre parti del Regno Unito in Irlanda del Nord di cui alla decisione n. 4/2020 del comitato misto<sup>4</sup>. In particolare, è opportuno stabilire nuove condizioni per considerare che le merci non subiscano trasformazioni commerciali, fra l'altro innalzando la soglia del fatturato annuo degli operatori che non deve essere superata

---

<sup>4</sup> Decisione n. 4/2020 del comitato misto istituito dall'accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall'Unione europea e dalla Comunità europea dell'energia atomica, del 17 dicembre 2020, relativa alla determinazione delle merci non a rischio [2020/2248] (GU L 443 del 30.12.2020, pag. 6).



affinché la trasformazione delle merci da parte di tali operatori non sia considerata trasformazione commerciale, indipendentemente dal loro settore di attività. Inoltre, gli operatori stabiliti in altre parti del Regno Unito dovrebbero essere autorizzati ad aderire al sistema degli operatori fidati su cui si basano le modalità per il trasporto di merci non a rischio. È opportuno definire in modo più dettagliato le condizioni specifiche per l'autorizzazione degli operatori fidati, così da assicurare che le agevolazioni doganali concesse agli operatori fidati e ai vettori autorizzati quando trasportano merci non a rischio da altre parti del Regno Unito in Irlanda del Nord, che devono essere stabilite mediante modifiche mirate dei pertinenti atti dell'Unione, siano accompagnate da garanzie più rigorose.

- (20) È inoltre opportuno stabilire norme per specificare le condizioni alle quali le merci spedite in pacchi in Irlanda del Nord da altre parti del Regno Unito possono essere considerate non a rischio se tali pacchi sono consegnati a privati residenti in Irlanda del Nord e trasportati in Irlanda del Nord da vettori autorizzati.
- (21) L'Unione dovrebbe prendere atto della dichiarazione unilaterale in cui il Regno Unito, in sede di comitato misto, sancisce la prassi che intende mettere in atto per rafforzare le misure di esecuzione per le merci spedite in pacchi in Irlanda del Nord da un'altra parte del Regno Unito.
- (22) È opportuno stabilire la posizione da adottare a nome dell'Unione in sede di comitato misto,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

#### *Articolo 1*

La posizione da adottare a nome dell'Unione in sede di comitato misto istituito dall'articolo 164 dell'accordo di recesso ("comitato misto") riguardo a una decisione e ad alcune raccomandazioni che devono essere adottate dal comitato misto figura nel progetto di decisione e nei progetti di raccomandazioni riportati nell'allegato 1 della presente decisione.

#### *Articolo 2*

La posizione da adottare a nome dell'Unione in sede di comitato misto riguardo ad alcune dichiarazioni comuni che l'Unione e il Regno Unito devono formulare in sede di comitato misto figura nei progetti di dichiarazioni comuni riportati nell'allegato 2 della presente decisione.

#### *Articolo 3*

La posizione da adottare a nome dell'Unione in sede di comitato misto riguardo ad alcune dichiarazioni unilaterali che il Regno Unito deve formulare in sede di comitato misto, che figurano in forma di progetto nell'allegato 3 della presente decisione, è quella di prendere atto di tali dichiarazioni. Riguardo alla dichiarazione unilaterale del Regno Unito in sede di comitato misto sul meccanismo di espressione democratica del consenso di cui all'articolo 18 del protocollo, l'Unione rammenta anche i compiti del comitato misto di cui all'articolo 164 dell'accordo di recesso.

*Articolo 4*

La Commissione è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il

*Per il Consiglio  
Il presidente*